

**REGOLAMENTO
SEZIONI DI ATTIVITA'
ARCA**

Approvato dall'Assemblea il 27 novembre 2019

Regolamento di costituzione e di funzionamento delle sezioni di attività (Art 17 Statuto)

Premessa

Ai sensi dell'art 17 dello Statuto, al fine di favorire l'impegno e la partecipazione dei soci, le attività ricreative, culturali e sportive possono svilupparsi su base volontaria e a titolo gratuito anche attraverso le Sezioni di attività.

Le Sezioni si configurano come “declinazione” interna ed eventuale dei Circoli ARCA Regionali (CAR) e sono connotate dalla realizzazione di iniziative specifiche aventi carattere ricorrente. Rappresentano un momento di aggregazione di sensibilità e interessi all'interno della comunità dei soci nell'ambito dei CAR.

Finalità

Art. 1

I soci ordinari, straordinari e destinatari a richiesta dell'Arca possono costituirsi in Sezioni di attività, al fine di contribuire attivamente e responsabilmente alla promozione ed allo sviluppo delle attività ricreative, culturali, sportive e sociali dell'Arca nelle realtà locali/aziendali.

Art. 2

Ciascuna sezione riunisce soci ordinari e straordinari e destinatari a richiesta , con interessi ricreativi, culturali o sportivi definiti ed omogenei. La Sezione opera in base ad un programma annuale e consolidato all'interno del CAR. L'apporto dei soci ordinari e straordinari e destinatari a richiesta, per promuovere e garantire il corretto svolgimento delle attività della Sezione, è su base volontaria e a titolo gratuito.

Costituzione

Art. 3

Le Sezioni di attività sono costituite in riferimento alle seguenti **quattro** famiglie: Sezioni sportive, Sezioni ricreative, Sezioni culturali e naturalistiche, Sezioni sociali (solidarietà, volontariato, formazione, ecc.).

Art. 4

La CAN definisce l'area all'interno della quale può essere autorizzata la costituzione di una sola Sezione per interesse omogeneo, in corrispondenza, di norma, con l'ambito Regionale.

La costituzione di ogni Sezione è promossa da almeno 40 soci ordinari e/o straordinari e destinatari a richiesta appartenenti alla stessa Regione. In relazione alla consistenza del bacino di soci di riferimento, la CAN può definire secondo modulazioni differenziate il numero minimo di soci promotori.

Le Sezioni possono essere costituite entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta motivata del CAR competente alla CAN, sulla base di una manifestazione di interesse (“domanda di costituzione”) da parte dei soci promotori (ordinari/straordinarie destinatari a richiesta) appartenenti alla stessa Regione.

La CAN può, altresì, su iniziativa di gruppi di soci, in via eccezionale, autorizzare la costituzione di più Sezioni per interesse omogeneo nell’ambito di un’unica Regione, nel caso di specie il numero minimo di iscritti passa da 40 a 60 soci.

Art. 5

Le domande di costituzione delle Sezioni da parte dei soci promotori è formulata su modulistica, predisposta dalla Struttura operativa, e dovrà contenere: una chiara sintesi delle finalità programmatiche, con evidenza delle iniziative che si intendono sviluppare, l’indicazione degli impianti e delle attrezzature che si propongono di utilizzare.

Tale richiesta di costituzione della Sezione è sottoposta all’approvazione della CAN, secondo quanto indicato all’art. 4.

Art. 6

Le proposte di costituzione delle Sezioni sono approvate dalla CAN entro un mese dalla presentazione della domanda di costituzione di cui all’Art. 5.

Contro le deliberazioni in merito alla costituzione delle Sezioni è ammesso ricorso Collegio dei Probiviri da parte dei soci interessati, da presentare entro trenta giorni dalla delibera; il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro i sessanta giorni successivi.

La struttura operativa predispone l’Albo regionale delle Sezioni e ne cura l’aggiornamento sul sistema informatico.

Adesione – Quota di iscrizione e di partecipazione

Art. 7

Alle Sezioni possono aderire soltanto soci ordinari e straordinari e destinatari a richiesta appartenenti alla stessa Regione. Ciascun socio ordinario o straordinario e destinatario a richiesta può aderire, al massimo, a tre Sezioni di attività con diversa tipologia.

La CAN, acquisita la proposta della Sezione, delibera la quota annuale di adesione alla stessa che comunque non può risultare inferiore a Euro 10 escluse le sezioni sociali.

L'adesione in corso d'anno può essere effettuata non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento, fermo restando il pagamento della relativa quota.

Art. 8

Alle iniziative promosse dalle Sezioni deve essere assicurato il diritto di partecipazione a tutti i soggetti indicati dal regolamento dell'Arca per le attività ricreative, culturali e sportive e sociali, alle condizioni dallo stesso previste.

La CAN, nell'ambito della politica di contribuzione dell'Associazione, prevede quote differenziate di partecipazione alle iniziative fra soi Ordinari, straordinari, aderenti e non aderenti alla Sezione nonché per Associazioni convenzionate ed Esterni, come definiti da normativa statutaria vigente.

I corrispettivi dei Soci per la partecipazione alle iniziative dovranno essere incassati, prima dello svolgimento dell'iniziativa, attraverso le consuete forme previste dall'Associazione.

Art. 9

Le entrate per finanziare le attività delle sezioni possono provenire da: quote annuali di adesione alla Sezione, quote di partecipazioni alle iniziative, quota parte dello stanziamento Arca definito dalla CAN per le Sezioni previsto nel programma del CAR di riferimento consolidato nel programma annuale dell'Associazione.

Segretario di Sezione

Art. 10

Una volta approvata dalla CAN la costituzione della Sezione, il Referente del CAR convoca gli aderenti in regola con l'iscrizione per l'elezione del Segretario di Sezione.

L'elezione avviene tra gli aderenti alla Sezione sulla base di autocandidature, di norma con voto palese e con la maggioranza assoluta dei soci aderenti alla stessa. Non è ammesso il voto per delega del Socio non presente. E' ammesso il voto per posta elettronica o sistema informativo.

Qualora nessun candidato raccolga i voti della maggioranza assoluta dei soci aderenti alla Sezione, la votazione viene ripetuta seduta stante per il massimo di due volte. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum necessario il Segretario della Sezione sarà eletto con la maggioranza dei presenti (con un numero minimo di **20** soci presenti).

L'incarico di Segretario ha durata triennale per un massimo di n. 3 mandati consecutivi.

Il Segretario ha il compito di promuovere e coordinare l'attività della Sezione, rispondendone al Referente CAR. Il Segretario non ha funzioni di rappresentanza esterna e non può contrarre obblighi economici e/o giuridici in nome e per conto dell'Arca; in merito alle attività svolte si rapporta al Referente CAR.

Ciascun socio ordinario o straordinario può svolgere il ruolo di Segretario di una sola Sezione di attività. Non possono assumere la funzione di Segretario di Sezione, oltre che i destinatari a richiesta, il Referente CAR, i componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci.

Programmazione delle attività

Art. 11

Il Circolo ARCA Regionale contribuisce alla definizione del programma delle attività delle Sezioni promuovendo, a tal fine, momenti d'approfondimento e/o riunioni di consultazione con i Segretari di Sezioni esistenti nel territorio di competenza.

Il Circolo ARCA Regionale può inoltre convocare incontri e riunioni con i Segretari delle Sezioni per esaminare ed eventualmente modificare ed integrare, in fase istruttoria, i programmi annuali di attività proposti dalle Sezioni medesime.

Le indicazioni del Circolo ARCA Regionale in merito al programma delle Sezioni, devono essere assunte nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi associativi.

Le attività devono essere volte a valorizzare la cultura e le attività ricreative e sportive locali e regionali ad eccezione delle regioni frontaliere che possono prevedere anche iniziative nelle zone confinanti.

Art. 12

Ogni Sezione propone il programma annuale delle iniziative con una descrizione qualitativa delle stesse, confrontandosi con il CAR e con la Struttura operativa, al fine del consolidamento del complessivo programma di attività del CAR. Il Programma verrà trasmesso dal Referente del CAR alla CAN entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di realizzazione.

La CAN una volta recepite tutte le proposte dei CAR, se approvate, procede a deliberare i loro programmi nell’ambito della “delibera quadro” regionale, entro il 15 gennaio dell’anno al quale si riferisce il programma.

E’ responsabilità della Struttura Operativa segnalare alla Can le eventuali variazioni dello stanziamento Arca per singole iniziative comportanti modificazioni dello stanziamento deliberato dalla CAN per le singole Sezione, ai fini delle valutazioni di competenza.

Eventuali variazioni che comportino, invece, modificazioni del complessivo stanziamento ARCA Regionale, costituiscono “variazioni al budget. La CAN delibera le variazioni da istruirsi con la tempistica del controllo di budget.

Art. 13

Le iniziative con medesime finalità che siano promosse da sezioni di Regioni diverse tra loro, devono essere preventivamente autorizzate dalla CAN e devono essere previste nel programma annuale di attività di ciascuna Regione .

Realizzazione delle attività

Art. 14

Per la realizzazione delle iniziative di Sezione operano le stesse modalità previste per le attività dei CAR dal Regolamento per il Funzionamento dei CAR, al quale si fa integrale rinvio per tale rispetto.

Scioglimento delle Sezioni

Art. 15

LA CAN delibera lo scioglimento di una Sezione di attività: per gravi inadempienze statutarie e/o regolamentari, o per inattività (meno di due iniziative svolte durante l'anno) per almeno due anni consecutivi, o per mancata rispondenza della Sezione alle finalità della stessa. Nel caso in cui gli aderenti alla stessa risultino inferiori al numero minimo previsto per la costituzione, la CAN ne valuterà il superamento.

Contro le deliberazioni in merito allo scioglimento delle Sezioni è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dei soci interessati, da presentare entro trenta giorni dalla delibera; il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro i sessanta giorni successivi.

Norme transitorie

Per realizzare il passaggio al nuovo regime delle Sezioni in base al presente Regolamento, si procede a:

- 1) verifica/censimento delle Sezioni già costituite a novembre 2019 e della loro effettiva operatività) a cura della CAN) entro il mese di febbraio 2020);
- 2) conferma, con delibera CAN, delle Sezioni “attive” e scioglimento di quelle “non attive”, sulla base dei principi previsti nel presente Regolamento.

Le attività conseguenti alle modifiche sulle regole di costituzione e funzionamento delle Sezioni, di cui agli art. 4 e 5 del presente Regolamento, con le conseguenti attività di accorpamento e ridefinizione degli ambiti territoriali, andranno portate a conclusione entro il 30 aprile 2020.